



## Città Metropolitana di Cagliari

### Ecologia

## Determinazione del Dirigente



SERVIZIO FINANZIARIO	SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI
<p>Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000</p> <p>Cagliari, _____</p> <p>Il Dirigente del Servizio Finanziario</p>	<p>La presente determinazione è pubblicata col n. _____ all'Albo Pretorio della Città Metropolitana dalla data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi</p> <p>Cagliari, _____</p> <p>Il Dirigente del Servizio Affari Istituzionali</p>

N. Determinazione 18

Del: 03/03/2020

Oggetto: NULLA-OSTA alla Modifica dell'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 140 DEL 29/10/2012 - ATTIVITA' IPPC 5.1b) trattamento fisico-chimico oli finalizzato allo smaltimento (D9 All. B D.Lg.s152/06)

GESTORE: S.E. TRAND S.r.l. P.I. 00629500927

RAPPRESENTANTE LEGALE: Aurelio Carcanella

REFERENTE IPPC: Fabrizio Coni

IMPIANTO: Impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

SEDE LEGALE: Strada Statale 554 Km 1,600 - Cagliari

UBICAZIONE STABILIMENTO: Via Olivetti snc in località Argiddas - Comune di Settimo San Pietro

CATEGORIA DI ATTIVITA': 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006

MA  SV

Codice di Peg: MA0107

### IL DIRIGENTE

Su proposta dell'Unità operativa Autorizzazioni integrate ambientali

VISTI

- il D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 concernente "Norme in materia ambientale" ed in particolare le parti seconda e quarta del medesimo decreto legislativo, recanti rispettivamente norme in materia di "procedure Via, Vas e lppc" e di gestione rifiuti;
- l'art. 29-nonies del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 ss.mm.ii, recante disposizioni relative alla modifica degli impianti IPPC;
- l'art. 6 comma 14 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 ss.mm.ii, che dispone per le attività di smaltimento o di recupero rifiuti svolte nelle installazioni soggette ad A.I.A., che



l'Autorizzazione integrata ambientale costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208;  
- l'art. 22, comma 4 della L.R. 11.05.2006, n. 4 che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA);  
- le Linee guida regionali in materia di AIA, di cui alla delibera della Giunta regionale 11.10.2006 n. 43/15, nonché il documento Guida alla compilazione della domanda di AIA e relativa modulistica di cui alla determinazione d.s./d.a. n. 1763/II del 16.11.2006;  
- la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 che disciplina l'ordinamento e lo svolgimento delle funzioni delle autonomie locali in Sardegna, nonché la loro articolazione territoriale ed in particolare l'art. 17 che attribuisce alla Città Metropolitana, oltre alle funzioni fondamentali ad essa proprie, le funzioni della Provincia di Cagliari per il proprio territorio;

- ACQUISITA** l'istanza del 11.07.2019, prot.n. 19111/I del 15.07.2019, con cui la Società S.E. Trand S.r.l. ha presentato la domanda di Modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale n. 140 del 29.10.2012 per l'installazione ubicata nel Comune di Settimo San Pietro, località Argiddas. La variante consiste essenzialmente nell'utilizzo dell'impianto chimico-fisico autorizzato al recupero degli oli delle acque di sentina ed altri oli delle navi (Codice IPPC 5.1b All. VIII) anche per il trattamento dei rifiuti liquidi finalizzato allo smaltimento (D9 All. B dei D.Lgs. 152/06).
- RICHIAMATI** i provvedimenti emessi relativamente all'installazione in esame: Determinazione dirigenziale n. 140 del 29.10.2012; Determinazione Dirigenziale n. 24 del 27.02.2014; Nulla-osta Prot. n. 56967 del 01.09.2014; Nulla-osta Prot. n. 9154 del 03.03.2016; Determinazione dirigenziale n. 64 del 17/06/2019.
- VISTA** la nota prot. n. 21702/U del 09.08.2019 con cui questo Ente ha comunicato i motivi ostativi per il rigetto dell'istanza suddetta, ai sensi dell'art. 10-bis della l. 241/90, in merito alla localizzazione dell'impianto ed alla sostanzialità della modifica per la necessità di sottoporre l'attività a Valutazione di impatto ambientale e all'inserimento di una nuova attività IPPC 5.3 All. VIII parte II del D.Lgs. 152/06.
- VALUTATE** le controdeduzioni presentate in data 09.09.2019, ns. prot. n.23381 del 10.09.2019, dalla Società SE Trand S.r.l.;
- ACQUISITI** i seguenti pareri dall'Assessorato Regionale Difesa Ambiente:  
- con nota prot. n. 25325 del 04.12.2019, il Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio, in relazione alla localizzazione dell'impianto, ha espresso parere favorevole specificando che si tratta di un impianto preesistente alla data di entrata in vigore del vincolo di tutela integrale imposto nell'ambito dei criteri di localizzazione del Piano regionale di gestione rifiuti per la distanza da funzioni sensibili e che pertanto, poiché la modifica non prevede la localizzazione di nuove linee impiantistiche, il suddetto vincolo non sia da ritenersi applicabile alla fattispecie in esame;  
- con nota prot. n. 3470 del 17.02.2010, il Servizio Valutazioni ambientali ha espresso parere positivo specificando che la proposta di modifica all'impianto in esame, già precedentemente sottoposto alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità (DGR 23/20 del 18.07.2002, DGR 29/27 del 25.06.2009 e DGR 36/28 del 17.07.2018), non è suscettibile di avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente e, pertanto, non è necessario attivare le procedure in materia di V.I.A.
- VALUTATO** che la modifica proposta non ricade tra le fattispecie di variante sostanziale, come definite dall'art. 5 comma I-bis del D.Lgs. 152/06 e dalle specifiche direttive regionali emanate in materia di A.I.A. e gestione rifiuti, in quanto non produce "effetti negativi e significativi sull'ambiente";
- ACCERTATO** l'avvenuto versamento degli oneri istruttori, determinati ai sensi del D.M. n. 58/2017 di importo complessivo pari a Euro 4.050 (rev. n. 3838 del 15.07.2019).
- VISTA** la relazione conclusiva del 24.02.2020, redatta dall'Ufficio competente nella quale il Responsabile del procedimento, sulla base delle risultanze istruttorie, propone l'adozione del provvedimento di Nulla-osta alla Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 140/2012, ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06, per l'installazione gestita dalla Società S.E. Trand S.r.l. nel Comune di Settimo San Pietro.

**DETERMINA**



(1) di **RILASCIARE** il Nulla-osta alla Modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29-nonies D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, dell'Autorizzazione integrata ambientale n. 140 del 29.10.2012 per l'installazione IPPC gestita dalla Società S.E. Trand S.r.l., ubicata nel territorio comunale di Settimo San Pietro. Il Nulla-osta è relativo all'attività IPPC 5.1b (All. VIII parte II del D.Lgs. 152/06) di trattamento FISICO – CHIMICO dei rifiuti liquidi, oli delle acque di sentina ed altri oli delle navi, finalizzato anche allo smaltimento (D9 All. B alla parte IV del D.Lgs. 152/06), di rifiuti pericolosi e non pericolosi aventi stessi CER già autorizzati per le operazioni di recupero, con capacità massima giornaliera pari a 39 Mg e annua pari a 9.360 Mg .

**di dare atto che:**

- restano inalterate le restanti condizioni e le prescrizioni tecnico-operative previste dall'Autorizzazione integrata ambientale Determinazione Dirigenziale n. 140 del 29.10.2012 e ss.mm.ii.;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo regionale della Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.
- il presente provvedimento è emesso in bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642;
- il presente provvedimento non ha aspetti contabili.

L'Istruttore Direttivo Tecnico

*Ing. Erika Piras*

Il Responsabile del Servizio

*Ing. Maria Antonietta Badas*

Codice Economico: 0

Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni di Settore

Di trasmettere la presente determinazione al Settore Affari Generali per la conservazione e la pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del regolamento di contabilità armonizzato approvato con deliberazione del C.M. n. 4 del 25.03.2019

F.to Elettronicamente dal Dirigente  
*Dott. Nicola Carboni*

L'impiegato  
Maria Antonietta Badas

Note:





CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI  
SETTORE TUTELA AMBIENTE  
Via DIEGO CADELLO, 9b - 09121 CA

**RELAZIONE CONCLUSIVA DEL 24.02.2020**

MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 140/2012 E SS.MM.II. RELATIVA AL COMPLESSO IPPC gestito dalla Soc. S.E. TRAND S.R.L.

<b>Tecnico Istruttore:</b> Erika Piras
<b>Responsabile Unico del Procedimento:</b> Maria Antonietta Badas
<b>Gestore:</b> Soc. S.E. Trand srl
<b>Rappresentante Legale:</b> Aurelio Carcanella
<b>Referente IPPC:</b> Fabrizio Coni
<b>Attività autorizzate:</b> Centro di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in conto terzi (operazioni D13, D14, D15, R2, R3, R4, R5, R12, R13, autodemolizione). Attività IPPC 5.5 – 5.1
<b>Sede Legale:</b> SS 554 km 1+600 – 09123 Cagliari
<b>Ubicazione installazione esistente:</b> Via Olivetti snc - Zona Industriale in territorio comunale di Settimo San Pietro

**RIEPILOGO DEI PROVVEDIMENTI EMESSI E/O IN CORSO**

Nella tabella seguente viene riportato lo stato autorizzativo dell'installazione IPPC:

Estremi atto amministrativo	Ente competente	Data rilascio	Data scadenza	Norme di riferimento	Oggetto
Determina n. 140	Provincia di Cagliari Settore Ecologia e Polizia Provinciale	29.10.2012	28.10.2022	D.L. 152/2006	Autorizzazione Integrata Ambientale
Determina N. 24	Provincia di Cagliari Settore Ecologia e Polizia Provinciale	27.02.2014	28.10.2022	D.L. 152/2006	Modifica sostanziale Autorizzazione Integrata Ambientale
Prot. 56967	Provincia di Cagliari Settore Ecologia e Polizia Provinciale	01/09/2014	28.10.2022	D.L. 152/2006	Nulla osta a modifica non sostanziale Autorizzazione Integrata Ambientale
Prot. 9154	Provincia di Cagliari Settore Tutela Ambiente	03/03/2016	28.10.2022	D.L. 152/2006	Nulla osta a modifica non sostanziale Autorizzazione Integrata Ambientale
Prot. 10833	Città Metropolitana di Cagliari	10/04/2017	28.10.2022	D.L. 152/2006	Azioni correttive



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI  
SETTORE TUTELA AMBIENTE  
Via DIEGO CADELLO, 9B - 09121 CA

Estremi atto amministrativo	Ente competente	Data rilascio	Data scadenza	Norme di riferimento	Oggetto
Determina N. 64	Città Metropolitana di Cagliari	17/06/2019	28.10.2022	D.L. 152/2006	Modifica sostanziale Autorizzazione Integrata Ambientale

Tabella 1 Stato autorizzativo dell'impianto

### SINTESI CRONOLOGICA DEL PROCEDIMENTO

1. Con nota del 11.07.2019, ns. prot. 19111/I del 15.07.2019, la società SE Trand ha inviato una richiesta di modifica non sostanziale dell'AIA vigente per l'utilizzo dell'impianto chimico-fisico autorizzato al recupero oli (R3) anche a fini dello smaltimento D9.
2. L'ufficio scrivente con nota prot. 21702/U del 09.08.2019 ha comunicato l'avvio del procedimento di rigetto dell'istanza suddetta. ART. 10 BIS DELLA L. 241/90
3. La società SE Trand ha trasmesso le sue controdeduzioni con nota prot. 23381 del 10.09.2019.
4. Con nota prot. 25945/U del 07.10.2019 l'ufficio scrivente ha inviato richiesta di parere di competenza al Servizio Tutela Atmosfera e Territorio della Regione Autonoma della Sardegna
5. Il Servizio TAT con nota prot. n. 25325 del 04.12.2019, ns. prot. n. 32501/I del 05.12.2019, ha trasmesso parere positivo per quanto di competenza, rimandando ad apposito parere relativamente alla necessità di sottoporre il progetto a VIA
6. Con nota prot. 33394/U del 11.12.2019 l'ufficio scrivente ha inviato richiesta di parere di competenza al Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Autonoma della Sardegna
7. Il Servizio SVA con nota prot. n. 3470 del 17.02.2010, ns. prot. n. 4288/I del 18.02.2020, ha trasmesso parere positivo

### DOCUMENTAZIONE PERVENUTA

La Società ha presentato la seguente documentazione:

- Relazione tecnica (Luglio 2019);
- Planimetria generale impianto Tav. 1;
- Documento di risposta a preavviso di diniego (Settembre 2019) e relativi allegati
- Attestazione di pagamento della tariffa istruttoria per un importo di Euro 4.050,00 ai sensi del D.M. N. 58/2017: accertamento Città metropolitana di Cagliari rev. n. 3838 del 15/07/2019.

### OSSERVAZIONI

Preso atto della documentazione trasmessa dalla società l'ufficio scrivente ha identificato le seguenti criticità che ha ritenuto di dover esaminare approfonditamente al fine di poter dar seguito all'iter istruttorio.

### Localizzazione dell'impianto





CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI  
SETTORE TUTELA AMBIENTE  
Via DIEGO CADELLO, 9B - 09121 CA

La Modifica proposta dal Gestore prevede l'utilizzo dell'impianto chimico-fisico di recupero oli (R3-R12) anche per il trattamento dei rifiuti liquidi finalizzato allo smaltimento (D9).

A tal proposito si sono considerati i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti (urbani e speciali) indicati nel Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani come aggiornato dalla Delibera della Giunta Regionale n. 69/15 del 23.12.2016 (paragrafo 13.4 "Definizione dei fattori limitanti riclassificabili ad escludenti").

In particolare nella tabella 13.3 (sottoparagrafo 13.4.2 "Disposizioni regionali sulle fasce di rispetto per tipologia di impianto") sono riportate le disposizioni regionali per l'elaborazione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento di rifiuti per tipologia di impianto, di cui si riporta uno stralcio relativamente agli impianti di recupero, di trattamento e di stoccaggio rifiuti.

<b>Impianto di recupero, di trattamento e di stoccaggio (compresa la selezione, produzione compost, digestione anaerobica, produzione CSS, stabilizzazione sostanza organica dei rifiuti urbani)</b>				
<b>CAMPO DI APPLICAZIONE NEL SISTEMA VINCOLISTICO</b>	<b>CATEGORIE</b>	<b>GRADO DI VINCOLO</b>	<b>TIPO DI VINCOLO</b>	<b>ENTI DI RIFERIMENTO</b>
Insediamenti	Centri abitati	Tutela integrale	Si escludono all'interno degli strumenti urbanistici vigenti le aree comprese in una fascia di 300 m dall'intero perimetro del centro abitato definito secondo il vigente codice della strada.	Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente;
	Funzioni sensibili*	Tutela integrale	Si escludono all'interno degli strumenti urbanistici vigenti le aree comprese in una fascia di 1.000 m da strutture scolastiche, asili, carceri, ospedali, case di riposo.	Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente.

(\*) Il criterio si applica agli impianti che effettuano operazioni D ed R1, di cui, rispettivamente, agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/06; il criterio non si applica agli impianti che contemporaneamente effettuano operazioni R1 su rifiuti non pericolosi, hanno una potenzialità di trattamento inferiore o uguale a 10 t/g, si trovano a distanza dalle funzioni sensibili superiore a 300 m.

Dato che il lotto su cui insiste l'impianto di trattamento chimico-fisico in oggetto, è posto ad una distanza minore di 300m dal carcere minorile di Quartucciu, si è valutato che potesse ricadere nel vincolo a Tutela Integrale per le Funzioni sensibili di cui alla precedente tabella, quindi in un'area non idonea per la localizzazione di impianti di gestione rifiuti che effettuino operazioni D.

La scrivente ha ritenuto pertanto di richiedere esplicito parere al Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio della RAS, competente su tale argomento. Il TAT ha rilasciato parere di competenza, specificando che, visto che si tratta di un impianto preesistente alla data di entrata in vigore del vincolo e che la modifica non prevede la localizzazione di nuove linee impiantistiche, il suddetto vincolo non sia da ritenersi applicabile alla fattispecie in esame.

#### **Analisi della Sostanzialità della Modifica**

Con riferimento alla Circolare n. 1 del Comitato di Coordinamento IPPC della Regione Autonoma della Sardegna, sono ritenute modifiche sostanziali ad un'AIA, tra le altre:

- le modifiche soggette a VIA di attività IPPC;
- le modifiche che comportino l'avvio nel complesso produttivo di nuove attività IPPC.

Il Gestore, nell'analisi di sostanzialità della modifica, presente nella documentazione depositata, dichiara che la modifica proposta non ricade in nessuna delle due casistiche sopra riportate.

Per quanto concerne il primo punto elenco si specifica quanto segue.

La Delibera della Regione Autonoma della Sardegna n. 45/24 del 27.9.2017, che fornisce le Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale. D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, in attuazione della direttiva



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI  
SETTORE TUTELA AMBIENTE  
Via DIEGO CADELLO, 9b - 09121 CA

2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, nell'Allegato A1 definisce le categorie di opere da sottoporre alla procedura di V.I.A. regionale. Il punto n. 9 del suddetto elenco riguarda gli "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, dalla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

La scrivente ha ritenuto che l'impianto chimico-fisico oggetto dell'istanza potesse corrispondere a tale categoria e che, pertanto, dovesse essere sottoposto a preventiva Valutazione di Impatto Ambientale. Ne sarebbe conseguita la sostanzialità della modifica proposta.

La scrivente ha pertanto reputato opportuno richiedere esplicito parere al Servizio Valutazioni Ambientali della RAS, competente su tale argomento. Lo SVA ha rilasciato parere di competenza, specificando che la proposta di modifica all'impianto in esame, già precedentemente sottoposto alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità (DGR 23/20 del 18.07.2002, DGR 29/27 del 25.06.2009 e DGR 36/28 del 17.07.2018), non è suscettibile di avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente e, pertanto, non è necessario attivare le procedure in materia di VIA.

Relativamente al secondo punto elenco, la richiesta di utilizzare l'impianto chimico-fisico di recupero oli anche per l'attività di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi con operazione D9, così come richiesto dal Gestore, avrebbe comportato l'avvio nel complesso produttivo della seguente nuova attività IPPC:

5.3 a) "Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività (...):

2) trattamento chimico-fisico;

Ciò premesso, la scrivente ha ritenuto che la modifica proposta dal Gestore si configurasse come Modifica Sostanziale dell'AIA .

Il Gestore ha successivamente integrato la documentazione presentata, chiarendo che la capacità giornaliera massima prevista per l'attività D9 sarà minore di 50 Mg (capacità massima giornaliera pari a 39 Mg e annua pari a 9.360 Mg), facendo pertanto decadere le condizioni di assoggettamento alla categoria IPPC 5.3a.

**VALUTAZIONI CONCLUSIVE**

Verificata la documentazione integrativa inviata dalla società S.E. Trand, accertato il pagamento della tariffa istruttoria e tenuto conto di quanto riportato nei pareri rilasciati dal Servizio Tutela Atmosfera e Territorio e dal Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Autonoma della Sardegna, si ritiene che nulla osti all'accoglimento della richiesta formulata dalla società di utilizzare l'impianto di trattamento chimico-fisico autorizzato in R12/R3 anche per effettuare l'operazione di trattamento D9 di rifiuti pericolosi e non pericolosi aventi stessi CER già autorizzati per le operazioni di recupero, con capacità massima giornaliera pari a 39 Mg e annua pari a 9.360 Mg . .

Istruttore Direttivo Tecnico  
Ing. Erika Piras

Il Responsabile del Procedimento  
(Funz. Ing. Maria Antonietta Badas)